



29092/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIA VESSICHELLI
Dott. GRAZIA LAPALORCIA
Dott. ROSA PEZZULLO
Dott. LUCA PISTORELLI
Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO

UDIENZA PUBBLICA
DEL 30/01/2015

- Presidente -
SENTENZA
N. 389/2015

- Consigliere -
- Rel. Consigliere -
REGISTRO GENERALE
N. 18333/2014

- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza n. 2930/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
21/06/2012

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/01/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

udito Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Massimo Galli, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 21.6.2012 la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Chiavari del 15.6.2011, assolveva dal reato di cui al capo c) (art. 10 bis L. 74/00) e rideterminava la pena per i predetti imputati - per i residui reati di cui al capo A) (art. 217/1 n. 4 e 223 L. Fall., perché, nella qualità di amministratori delegati della società s.p.a., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Chiavari del 6.7.06, aggravavano il proprio dissesto finanziario, già evidente nel corso dell'esercizio del 2005 astenendosi dal richiedere il proprio fallimento) e di cui al capo B) (art. 10 bis D.L. 74/00 perché, in qualità di amministratori della società spa, omettevano il versamento di ritenute fiscali risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti in relazione agli anni di imposta 2004 (€ 58.288,00) e 2005 (€ 340.000,00) - in mesi sette e giorni quindici di reclusione ciascuno.

2. Avverso tale sentenza gli imputati, a mezzo del loro difensore di fiducia, hanno proposto ricorsi per cassazione, affidati a tre motivi, con i quali lamentano:

-con il primo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606, primo comma, lett. e) c.p.p., per manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, atteso che la Corte territoriale ha ritenuto di condividere integralmente la prospettazione proposta in sentenza dal Giudice di prime cure, circa l'aggravamento da parte degli imputati del dissesto finanziario della società, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento, fondando tale convincimento sulla stipulazione del contratto di affitto d'azienda, operazione questa che, stante lo stato di decozione della società, avrebbero dovuto astenersi dal compiere; tale motivazione omette, tuttavia, la spiegazione logica del nesso di causalità tra l'aggravamento del dissesto, la realizzazione della suddetta legittima operazione ed il ritardo nel chiedere il fallimento, limitandosi il giudice di seconde cure a riproporre la norma di cui all'art. 217 L.Fall., senza tuttavia fornire qualsivoglia elemento a sostegno, spiegando il ragionamento svolto;

-con il secondo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) c.p.p., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 224 R.D. n. 2671/1942, nonché con

riferimento all'art. 10 bis D.Lgs 74/2000, atteso che sono stati ritenuti responsabili dei reati di cui ai capi a) e b) anche

ma gli stessi non erano amministratori delegati, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte d'Appello di Genova, avendo entrambi rivestito la qualifica di amministratori delegati tra il 2002 e il 2004 in epoca evidentemente anteriore ai fatti contestati e dal 30.5.2005 essi hanno ricoperto la carica di semplici consiglieri; inoltre, "la effettiva qualifica di amministratori delegati nonché la collegialità delle decisioni relative alla gestione dell'azienda", sono semplicemente desunte da una erronea interpretazione degli interrogatori resi, sia da che da ma dalla semplice lettura dei suddetti verbali d'interrogatorio, alcuna ambiguità si evince;

-con il terzo motivo, il vizio di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) c.p.p., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 10 bis, D.Lgs. 74/2000, non considerando la Corte territoriale il contenuto di una recente sentenza del Tribunale di Firenze, che ha assolto un imprenditore, originariamente imputato per omesso versamento Iva (art. 10 ter, D.Lgs 74/2000), perché trovandosi in stato di illiquidità riconducibile sia alla crisi economica che al mancato pagamento da parte di molti creditori aveva deciso di privilegiare gli stipendi ai dipendenti, omettendo di versare quanto dovuto al fisco.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili, siccome manifestamente infondati ed in più punti generici.

1. La deduzione di cui al primo motivo del ricorso - con la quale gli imputati si dolgono in maniera alquanto generica dell'insussistenza dei presupposti per la configurabilità del reato loro ascritto, essendosi limitati a svolgere un'operazione negoziale lecita, quale la locazione - omette all'evidenza di confrontarsi con il chiaro contenuto delle sentenze di merito. Con esse, infatti, è stato messo in risalto come la responsabilità degli imputati per il delitto di bancarotta semplice si fonda sulla circostanza che già nel 2005 la non poteva assolvere alle sue obbligazioni, come evidenziato dal curatore e come confermato dallo stesso imputato ma nonostante è proseguita l'attività sociale, mediante l'affitto di azienda, operazione negoziale questa che dà conto proprio dell'astensione dal richiedere il fallimento, in una situazione finanziaria già compromessa, che non può che essersi aggravata per tale astensione.

D'altra parte, nel reato di bancarotta semplice per mancata tempestiva richiesta di fallimento, oggetto di punizione è l'aggravamento del dissesto dipendente dal semplice ritardo nell'instaurare la concorsualità, non essendo richiesti ulteriori comportamenti concorrenti (Sez. V, 14/02/2013, n. 13318).

Non appare, dunque, pertinente, come già rilevato dai giudici d'appello, la deduzione, secondo cui occorre dimostrare il nesso causale tra l'affitto di azienda ed il dissesto della società, non costituendo tale operazione negoziale l'oggetto della contestazione, bensì l'astensione dalla richiesta di fallimento, avendo posto in essere, come detto, gli amministratori ulteriori attività, quali l'affitto, appunto.

2. Manifestamente infondato ed aspecifico si presenta, poi, il secondo motivo del ricorso con il quale gli imputati

si dolgono della riconosciuta qualità di "amministratori delegati". Anche in tal caso gli imputati omettono di contestare specificamente quanto indicato nelle sentenze di merito ed in particolare nella sentenza di primo grado, secondo cui il ruolo loro attribuito di amministratori emerge dalla visura camerale, oltre che dalla relazione del curatore fallimentare, laddove essi si sono limitati a contestare genericamente il ruolo di amministratori delegati, asseritamente svolto solo sino al 2002, senza aver prodotto nel giudizio di merito elementi a conforto di tale affermazione, tali da superare le risultanze indicate.

3. Del tutto generico si presenta, infine, il terzo motivo del ricorso che si limita a richiamare una pronuncia del Tribunale di Firenze, senza confrontarsi in alcun modo con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata circa gli elementi di responsabilità a carico degli imputati per il reato di cui all'art. 10 bis L. 74/2000, stante l'obbligo inderogabile di versare ai dipendenti, qualunque sia l'ammontare della retribuzione che il datore è in grado di versare al dipendente, le ritenute effettuate quale sostituto di imposta, dichiarate dallo stesso datore di lavoro nel modello 770/2005.

4. Segue alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti dagli imputati la condanna ciascuno di essi al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma - ritenuta congrua - di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, trovandosi i ricorrenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

p.q.m.




dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 30.1.2015

Il Consigliere estensore

Rosa Pezzullo



Il Presidente

Maria Vessicelli

